Legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/05/1988

Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

Art. 2

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al Capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio - 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.